



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Publica di ~~PROSECUZIONE~~ del 10/01/2012

Deliberazione n. 7

OGGETTO

Giudizio "Scopelliti Giovanni e Scopelliti Alessandro / Provincia" Sentenza n.4161/10 del Giudice di Pace di Messina. Riconoscimento della somma di € 3.999,89= come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno Duemiladueci, il giorno dieci del mese di GENNAIO nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BARTOLOTTA Antonino		
4) BIVONA Enrico	X	
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
6) BRANCA Massimiliano		X
7) BRIUGLIA Piero	X	
8) CALA' Antonino	X	
9) CALABRO' Antonino		X
10) CALABRO' Giuseppe	X	
11) CALABRO' Vincenzo	X	
12) CALI' Salvatore		X
13) CERRETI Carlo		X
14) COPPOLINO Salvatore	X	
15) DANZINO Rosalia	X	
16) DE DOMENICO Massimo		X
17) FIORE Salvatore Vittorio	X	
18) FRANCLIA Matteo Giuseppe	X	
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
30) MIRACULA Filippo	X	
31) NATOLI Natalino <u>RAVANI RANDO SANTO</u>		X
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina		X
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino		X
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe		X
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe		X
41) SCIMONE Antonino	X	
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco	X	

A riportare n.

14 8

Totale n.

29 15

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE;

Partecipa il Segretario Generale av. Anna Maria TRIFODO;

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.4161, notificata il 21/01/11, il Giudice di Pace di Messina decidendo il giudizio promosso da Scopelliti Giovanni e Scopelliti Alessandro, ha condannato questa Provincia, al pagamento della somma di € 760,00 a favore di Scopelliti Giovanni a titolo di risarcimento danni per il mezzo, oltre interessi e spese del giudizio e la somma di 754,89 = a favore di Scopelliti Alessandro a titolo di risarcimento per le lesioni subite, oltre interessi e spese del giudizio distratte in favore dell' Avv. Salvatore Doddis e spese C.T.U.;

CONSIDERATO che il debito discernente dalla predetta sentenza n°4161 ammonta a € 3.999,89= secondo il prospetto analiticamente riportato:

€.	760,00	(sorte capitale liquid. in sent. per Scopelliti Giovanni.)
€.	74,26	(interessi dal 18/12/06 al 02/03/11)
€	754,00	(sorte capitale liquid. in sent. per Scopelliti Alessandro)
€	73,76	(interessi dal 18/12/06 al 02/03/11)
€	400,40	(spese c.t.u. compreso IVA e C.P.)
€	1.318,00	(diritti e onorari liquid. in sent.)
€.	164,75	(12,50 % spese generali)
€.	59,31	(c. p. a 4% su 1.482.,75)
€	308,41	(IVA 20% su 1.542,06)
€	<u>87,00</u>	(spese liquid. in sent.)
€	3.999,89	TOTALE

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

VISTO l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:


PRENDERE atto della sentenza notificata il 21/01/11 da Scopelliti Giovanni e Scopelliti Alessandro;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di €.3.999,89=;

IMPEGNARE la complessiva somma di €.3.999,89= al Cap. ²¹¹².....cod. ¹⁰¹⁰⁹⁰³ alla voce "UTILIZZO ATTIVITÀ AMM.NE." del Bilancio ²⁰⁰⁶ ₈₀₁₄₀ che presenta la necessaria disponibilità;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.


IL RESPONSABILE DELL' U.O.



IL DIRIGENTE



IL PRESIDENTE



Allegati:

1. Sent. n.4161 /10 notif. Il 21/01/11
2. Conteggi Re Mida

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio Fiore, pone in discussione la soprascripta richiesta di debito fuori bilancio iscritta al punto 25) dell'O.d.G. avente per oggetto: "Giudizio SCOPELLITI Giovanni e SCOPELLITI Alessandro c/Provincia". Sentenza n. 4161/10 del Giudice di Pace di Messina. Riconoscimento della somma di euro 3.999,89 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. n° 267/00.

Nomina Scrutatori i Consiglieri Giuseppe Calabrò, Salvatore Coppolino e Maurizio Palermo.

Dà lettura dei pareri della Seconda Commissione Consiliare reso il 14 Novembre 2011, di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisori dei Conti e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Il Consigliere Francesco Andaloro interviene ripetendo la stessa dichiarazione di voto espressa per i precedenti documenti votati dal Consiglio e che qui di seguito si trascrive: "Esprime il voto contrario del gruppo cui appartiene per tutte le proposte concernenti, i debiti fuori bilancio, poiché ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, Dirigenti o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Entrano in aula il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Francesco Cannavò, ed i Componenti dott.ssa Maria Gabriella Lo Presti ed il dott. Diego Perrone.

Entra in aula il Consigliere Antonino Calabrò. (Presenti n. 30).

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Enrico Bivona, Piero Briuglia, Vincenzo Calabrò, Francesco Rella. (Presenti n. 26).

Il Presidente del Consiglio non registrando richieste d'intervento pone in votazione la soprascripta proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 43 del 18/03/1995 che dispone: "La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art. 3 del D.Lgs. n° 29 del 03/02/93 sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n° 470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n. 9/86, L.R. n° 48/91, L.R. n° 30/2000;

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale di Messina;

ACQUISITO il parere della Seconda Commissione Consiliare reso il 14 Novembre 2011;

Con l'assistenza degli Scrutatori i Consiglieri Giuseppe Calabrò, Salvatore Coppolino e Maurizio Palermo, con votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, con n. 19 voti favorevoli, n. 3 contrari, n. 4 astenuti (Calabrò A., Previti, Miano, Calà), su n. 26 Consiglieri presenti e n. 22 votanti,

DELIBERA

PRENDERE atto della sentenza notificata il 21/01/11 da Scopelliti Giovanni e Scopelliti Alessandro;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del D.Lgs. n° 267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di euro 3.999,89=;

IMPEGNARE la complessiva somma di euro 3.999,89 al cap. 2712 cod. alla voce "utilizzo avanzo di amministrazione" del Bilancio 2006 che presenta la necessaria disponibilità;

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Entra in aula il Consigliere Santi Galati Rando. (Presenti n. 27).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 09.05.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 21 OTT. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. C.U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa

Addi 21 OTT. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 23/6/11

IL FUNZIONARIO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 271/REV

Messina, 04/11/2011

Risposta Nota prot. n. 1858/Aff. Cons. del 03/11/2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “SCOPELLITI Giovanni e Alessandro c/Provincia”. Con sentenza
n. 4161/10 del Giudice di Pace di Messina notificata il 21/01/11. Riconoscimento
della somma di € 3.999,89 come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a)
del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio “Affari Generali ed Istituzionali”
U.O. “Atti Consiglio e Commissioni Consiliari”
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota 1858/Aff.Cons. del 03/11/2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267


**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL
RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Lgs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA 04/11/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. TO SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Segretario Generale

F. to FILIPPO KIRACOLA

F. to AV. ANNA MARIA TRIPOD

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

29 GEN. 2012

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per
giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o ric
controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge
Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **27 GEN. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE

1 D. 200 n
to
g. d. Sylo

Avv. SALVATORE DODDIS
Via Maddalena n. 128
98123 MESSINA
Tel. e Fax 090.2924825



N. 4161/10 R. Sent
N. 3934/07 R.A.C.
N. 23186/10 Cron.
N. 455/10 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina, dott. Anna Aricò ha
seguito

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
ENTRATA
21 GEN 2011
1° DIPARTIMENTO U.D.
Camp

SENTENZA

Nella causa iscritta al nr. 3934/07 Reg. Gen. Aff. Cont. promossa
DA

SCOPELLITI GIOVANNI elettivamente domiciliato in Messina Via U.
Bassi is. 157 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Doddis che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

SCOPELLITI ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Messina Via
U. Bassi is. 157 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Doddis che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di intervento
volontario

CONTRO

INTERVENIENTE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA - in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
XXIV Maggio presso l'ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa
unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonino Calabrò e Paolo
Crisafi, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

A.M.A.M. SPA, Azienda Municipalizzata Acquedotto Messina, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in Messina, Via Dogali, 20 presso lo studio dell'Avv. Giuliana Trombetta
che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta

CHIAMATA IN CAUSA

Oggetto: Risarcimento danni.

Conclusioni: come da atti e verbali di causa.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
24/01/2011
Protocollo n°0003122/11

231/01

25 GEN 2011

AME

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 02/03/2007 ritualmente notificato in data 08/03/2007, Scopelliti Giovanni conveniva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Messina in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 18/12/2006.

A ciò premetteva l'istante:

- che in data 18/12/2006 alle ore 02:30 circa, a Messina, Scopelliti Alessandro conducente il ciclomotore Vespa tg. 7G77C, di proprietà di esso istante, percorreva regolarmente la via Comunale di Vill. Larderia, allorquando in curva rovinava per terra a causa della presenza sull'asfalto, di una profonda buca che contornava un tombino, non visibile né preventivamente segnalata;

che, in seguito al sinistro, il conducente riportava lesioni mentre il ciclomotore di sua proprietà, danni per € 720,00, giusta fattura in atti, oltre € 100,00 per fermo tecnico ed € 100,00 per la svalutazione commerciale del mezzo;

- che con racc.a/r invitava la convenuta a risarcirgli i danni subiti in conseguenza del sinistro ma la stessa non vi aveva ancora provveduto.

Pertanto egli instaurava il presente giudizio al fine di sentire condannare la Provincia di Messina, previa dichiarazione della sua responsabilità nella causazione del sinistro in oggetto per non aver provveduto all'ordinaria manutenzione del manto stradale, a risarcirgli i danni subiti nella misura sopra indicata oltre interessi legali dal di dell'evento al soddisfo e maggior danno da svalutazione monetaria entro la somma di € 1.032,91.

All'udienza di comparizione si costituiva la Provincia di Messina depositando comparsa in cui, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di estromissione dal presente giudizio, deducendo che l'azione risarcitoria

avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del proprietario dei pozzetti di ispezione della rete fognante comunale distaccati esistenti nella zona indicata dall'attore; eccepiva inoltre la nullità della citazione per estrema genericità dell'indicazione del luogo del presunto sinistro; chiedeva il rigetto delle domande attoree.

In sede di prima udienza la convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa L'Amam quale proprietaria del pozzetto

Autorizzata la richiesta chiamata in causa si costituiva l'Amam in persona del legale rappresentante pro tempore mediante deposito di comparsa in cui affermava la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, affermando che il sinistro de quo si era verificato a causa di alcune buche esistenti sul manto stradale la cui manutenzione spettava alla Provincia Regionale di Messina quale proprietaria della strada in questione; nel merito contestava, in ogni caso, le domande attoree.

Interveniva nel presente giudizio Scopelliti Alessandro mediante deposito di atto di intervento volontario in cui esponeva che al momento dell'incidente per cui è causa egli era alla guida del ciclomotore di proprietà dell'attore e che nell'occorso aveva riportato lesioni cui erano residuati postumi invalidanti; chiedeva, pertanto, la condanna dell'Amministrazione Provinciale di Messina e/o dell'Amam al pagamento in suo favore della somma che sarebbe stata accertata in corso di causa a seguito di disponenda CTU, oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo e maggior danno da svalutazione monetaria.

Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione venivano espletati i mezzi istruttori ammessi relativamente all'an debeat e successivamente disposta ed espletata CTU medico legale sulla persona dell'interveniente, quindi, precisate le conclusioni, depositate note conclusive all'udienza del 01/03/2010 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Provincia di Messina - sul presupposto che nel luogo in cui si sarebbe verificato l'incidente de quo esistevano dei pozzetti di ispezione della rete fognante comunale distaccati di proprietà dell'Amam indicata come direttamente responsabile nei confronti dell'attore nel caso di accoglimento delle domande da quest'ultimo avanzate - in quanto l'eventualmente accertata responsabilità della Provincia nella causazione del sinistro in esame anche se lo stesso fosse stato cagionato dal pozzetto in sè stesso, discenderebbe direttamente dalla considerazione che, essendo la strada in cui esso si è verificato di proprietà della provincia, l'Ente era tenuto non solo alla sua manutenzione ma anche alla sua custodia difatti come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre Cass. Civ. nr. 6665 del 19/03/2009) gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali o nel caso che ci occupa provinciali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito onde il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato.

Sempre in via preliminare va rigettata in quanto infondata l'ulteriore eccezione, sollevata dalla convenuta, di nullità della citazione per genericità dell'indicazione del luogo del presunto sinistro, difatti l'atto di citazione de quo risponde ai requisiti di cui all'art.318 c.p.c., che disciplina, nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell'atto di citazione, e prescrive che il medesimo debba contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto e, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (ex

plurimis Cass. Civ. n.9025/2005), in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall'art. 320 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del contraddittorio. Ipotesi che esula dalla fattispecie in cui l'attore indica quale luogo dell'evento dannoso "la via Comunale di Vill. Larderia..in curva" elementi sufficienti per individuare lo stesso tant'è che la convenuta, contrariamente a quanto dedotto, ha mostrato di avere individuato tale luogo, provvedendo ad effettuare nella zona indicata accertamenti tecnici a seguito dei quali, come specificato in comparsa di risposta, ritenendo la questione di competenza dell'Amam, ha invitato questa a ripristinare la strada in questione e l'ha indicata quale responsabile di eventuali sinistri causati dall'esistenza dei pozzetti distaccati esplicando, in tal modo, pienamente la propria difesa.

Nel merito le pretese degli istanti, alla luce del quadro probatorio delineatosi nel corso del procedimento, risultano fondate e quindi meritevoli di accoglimento per quel che di ragione.

In ordine all'effettivo accadimento del sinistro, lo stesso, all'esito della testimonianza resa dal teste Billè Placido - in posizione di terzietà rispetto alle parti e della cui attendibilità non sussistono oggettivi motivi per dubitare - ed alla luce della documentazione fotografica in atti deve ritenersi provato così come dedotto nell'atto di citazione.

Riferiva, infatti il Billè "Sono a conoscenza dell'incidente per cui è causa in quanto quando lo stesso si è verificato ovvero nel mese di dicembre di due anni fa intorno alle due di notte nella Via Comunale di Larderia, io mi trovavo a bordo della mia autovettura a circa 30-20 metri dietro la Vespa condotta dal Sig. Scopelliti. Ad un certo punto ho avuto modo di vedere che la Vespa di cui non ricordo bene il colore, insieme al suo

conducente, all'altezza di una curva cadeva per terra a causa della presenza di un tombino non so se dell'acqua o di fognatura esistente sul margine destro all'uscita della suddetta curva. Il tombino era se non ricordo male di forma tondeggiante ed in cattive condizioni. Preciso che il tombino era coperto, però, il coperchio era ribassato rispetto all'asfalto il quale asfalto si presentava completamente rovinato. Questo tombino dissestato non era segnalato in alcun modo non ricordo le condizioni di luminosità della zona. Riconosco nelle foto che mi vengono esibite sia il tombino presso cui si è verificato il sinistro sia la vespa condotta dal Sig. Scopelliti. A seguito della caduta il Sig. Scopelliti presentava delle abrasioni in tutte le parti del corpo ed io l'ho aiutato ad alzarsi e lui lamentava dolori ad una spalla; anche la vespa si presentava graffiata...

Alla luce delle risultanze istruttorie e di quanto esposto in premessa è fuori dubbio che, nell'incidente per cui è causa, si configuri una responsabilità esclusiva della convenuta Amministrazione Provinciale di Messina, con conseguente dichiarazione di carenza di legittimazione passiva ed estromissione dal giudizio dell'Amam, atteso che il quadro probatorio come sopra delineatosi riconduce la verifica del sinistro de quo all'esistenza di un manto stradale di proprietà dell'Amministrazione Provinciale completamente dissestato - vedi foto in atti confermata dal teste - attorno ad un tombino che per converso appare integro, onde non può configurarsi una responsabilità solidale del proprietario di quest'ultimo bensì una responsabilità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale quale proprietario e custode della strada in cui ebbe a verificarsi il sinistro per cui è causa.

Amministrazione che non ha fornito alcuna prova in ordine alle misure prese onde evitare che il dissesto esistente sul manto stradale costituisse un'insidia per l'utente della strada, così come in effetti verificatosi nel caso di specie, in cui è fuori dubbio che la buca in questione abbia rappresentato per lo Scopelliti una situazione di pericolo occulto -

cosiddetta insidia e trabocchetto - connotata dalla contemporanea ricorrenza dell'elemento soggettivo della non prevedibilità del pericolo, non costituendo fatto ordinario la presenza di un manto stradale dissestato quale quello evidenziato dalla foto in atti su una via aperta al traffico e di cui, quindi, in assenza di apposita segnalazione, è dato presumere la regolare consistenza e la sua rispondenza alle norme sulla sicurezza, e dell'elemento oggettivo della sua non visibilità, risultando dall'espletata istruttoria che tale dissesto non era segnalato in alcun modo e che, nel frangente, poteva non essere avvistabile e quindi evitabile in relazione alle concrete circostanze di fatto e di luogo.

E' emerso, infatti, dalla deposizione testimoniale che il sinistro si è verificato in orario notturno e la buca nel manto stradale era situata all'uscita di una curva, circostanze tutte suscettibili di limitare la visibilità delle condizioni del fondo stradale.

E' indubbiamente configurabile, pertanto, nel caso che ci occupa non una responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che la notevole estensione del bene demaniale in questione situato fuori dal centro abitato e le sue modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi non consentono un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, bensì una responsabilità ex art. 2043 c.c. per violazione del principio del *neminem laedere* che impone ad essa il dovere di svolgere costantemente tutte le necessarie attività di controllo, vigilanza e manutenzione al fine di tenere le strade in condizioni tali da non costituire per l'utente che regolarmente confida nello stato apparente di transitabilità, un'insidia o trabocchetto, eliminando le situazioni di pericolo che non siano chiaramente evitabili e percepibili dall'utente con l'uso della normale prudenza e dell'ordinaria diligenza, il cui mancato utilizzo nella fattispecie, l'Amministrazione Provinciale, su cui gravava il



relativo onere, (vedi Cass. Civ. 13/05/2002 n.6807 - Cass. Civ. 08/11/2002 n.15710) non ha provato.

Difatti secondo consolidata giurisprudenza (fra le altre Cass. Civ. sez.III 13/05/2002 n.6807), in tema di responsabilità extracontrattuale, una volta che sia stata accertata, in una strada aperta al pubblico, l'esistenza di una situazione di insidia, la cui prova incombe sul danneggiato, spetta all'Ente proprietario della strada l'onere di provare che l'incidente causato da detta situazione poteva essere evitato da una diversa condotta di guida del danneggiato, prova che non è stata fornita nella fattispecie dalla Provincia di Messina.

Dal che consegue la condanna della Provincia Regionale di Messina al risarcimento del danno subito dagli istanti nel sinistro de quo.

In ordine al quantum debeatur, circa i danni al mezzo di proprietà di Scopelliti Giovanni, non si ritiene di dover disattendere la fattura, prodotta da parte attrice, nr.02/2007 del 02/02/2007, rilasciata dall'autocarrozzeria Soraci Filippo che ha effettuato i lavori di riparazione sul veicolo di proprietà dell'istante - compatibile con la dinamica del sinistro e con i danni in esso riportati dal veicolo dell'attore così come indicati dal teste ed evincibili dalle foto in atti - di importo pari ad € 720,00, comprensiva di Iva che va riconosciuta e rimborsata in quanto pagata dal danneggiato al riparatore.

Appare poi equo riconoscere un fermo tecnico di gg. 2, quale tempo necessario per l'esecuzione dei suddetti lavori di riparazione, e conseguentemente la somma di € 40,00 stabilita, sempre in via equitativa, a titolo di risarcimento dell'ulteriore pregiudizio economico causato al danneggiato dalla perdita della disponibilità del mezzo durante detto periodo.

Mentre nulla va liquidato a titolo di svalutazione commerciale del mezzo, atteso che la stessa non è stata provata e considerato il tipo dei danni in questione.

Pertanto il danno da risarcire a Scopelliti Giovanni in dipendenza dell'occorso viene liquidato in € 760,00.

La predetta somma va, poi, trattandosi di debito di valore, maggiorata della richiesta rivalutazione monetaria, in base agli indici Istat del costo della vita, dall'evento alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché, stante il ritardo nel pagamento, degli interessi legali, sulla predetta somma, di anno in anno rivalutata, dall'evento al saldo in ossequio ai criteri direttivi di cui alla nota sentenza Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/1995 n.1712 (conforme, fra le altre, Cass.Civ. n.7692/2001; Cass.Civ. n. 1228/2003). RIV

Mentre relativamente ai danni riportati dalla persona di Scopelliti Alessandro nell'incidente per cui è causa, a questi, in sede Pronto Soccorso presso l'Azienda Ospedaliera Piemonte di Messina, giusta certificazione del 18/12/2006, fu diagnosticato " *Trauma contusivo spalla dx*" con una prognosi di giorni 4 s.c., lesioni che trovano un'attendibile correlazione causale con la descritta dinamica dell'incidente, come confermato dalle risultanze dell'espletata CTU che individua nel periziando una I.P., reliquata all'evento traumatico per cui è causa a distanza di 2 anni e mezzo dal suo verificarsi, nella misura del 0,5%, con l'indicazione della I.T.P. in giorni 2 al 75% , in giorni 10 al 50% ed in giorni 12 al 25%. H

La menzionata CTU, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, appare immune da vizi logici e tecnico-scientifici e, pertanto, le sue risultanze vengono fatte proprie nella loro totalità da questo Giudice ritenendone la congruità, anche in considerazione della diagnosi e prognosi iniziale formulata dalla struttura pubblica che ha prestato le prime cure all'attore, e ritenendo, altresì, di dover disattendere completamente i rilievi alla CTU mossi da parte resistente in quanto estremamente generici e non supportati da concreti elementi che

potrebbero indurre il decidente a dissentire dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente.

Procedendo alla luce della richiamata CTU alla quantificazione del risarcimento del danno alla persona dovuto a Scopelliti Alessandro, tenuto conto che questi all'epoca dell'incidente aveva 17 anni, sulla base delle tabelle sulle micropermanenti, esso va determinato e liquidato come segue:

1. per danno biologico da invalidità permanente valutato nella misura del 0,5% : € 351,33 (702,67:2)
2. per danno biologico da inabilità temporanea al 75% di giorni 2: € 63,72
3. per danno biologico da inabilità temporanea al 50% di giorni 10 € 212,40
4. per danno biologico da inabilità temporanea al 25% di giorni 12 € 127,44



Nulla si ritiene, invece, di dover liquidare, a titolo di danno morale, considerato il tipo di lesione de qua di entità molto modesta ed alla luce della recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. Sezioni Unite nr. 26972/2008) secondo cui il danno non patrimoniale anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che, come tale, deve essere allegato e provato, prova non fornita nella fattispecie.

Quindi, in totale, il danno alla persona da risarcire a Scopelliti Alessandro ammonta ad € 754,89 importo già rivalutato essendo stati presi come base di calcolo valori già aggiornati.

Alla predetta somma dovuta all'interveniente, stante il ritardo nel pagamento, vanno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi su detta somma, devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat del costo della vita, dall'evento al saldo.

Per i suesposti motivi, va dichiarata la responsabilità della convenuta Provincia di Messina nella produzione dell'evento dannoso de quo, con

conseguente condanna della stessa a risarcire agli istanti i danni subiti in dipendenza dell'occorso come sopra liquidati.

Le spese di CTU che si liquidano in complessivi € 326,00, di cui € 300,00 per onorario ed € 26,00 per spese, oltre IVA e C.P. come per legge, vanno poste a carico definitivo della convenuta Amministrazione Provinciale di Messina.

La convenuta Amministrazione Provinciale di Messina va condannata, inoltre, al pagamento, in favore di Scopelliti Giovanni e Scopelliti Alessandro, delle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo con la precisazione che ai sensi dell'art.5, comma 4, della tariffa forense si procede alla liquidazione di un onorario unico aumentato del 20% atteso che si versa in ipotesi di controversia instaurata con una sola parte in cui poi identico difensore ha effettuato l'intervento volontario per altro soggetto avente posizione analoga alla prima.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio fra la convenuta e la chiamata in causa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nella causa civile nr. 3934/07 R.G.A.C., dall'attore Scopelliti Giovanni nonché dall'interveniente Scopelliti Alessandro contro Provincia Regionale di Messina in persona del legale rappresentante pro-tempore, con la chiamata in causa dell' A.M.A.M. in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione così provvede:

1. Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'A.M.A.M. in persona del legale rappresentante pro-tempore e, per l'effetto, la estromette dal giudizio;
2. Dichiarare la Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, responsabile dell'evento dannoso per cui è causa;



[Handwritten signature]

3. Accoglie per quel che di ragione la domanda dell'attore Scopelliti Giovanni e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 760,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti e nei termini precisati in parte motiva;
4. Accoglie per quel che di ragione la domanda dell'interveniente Scopelliti Alessandro e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 754,89 oltre interessi legali come specificato in parte motiva;
5. Pone a carico della convenuta le spese della CTU come liquidate in motivazione;
6. Condanna la convenuta al pagamento, in favore di Scopelliti Giovanni e Scopelliti Alessandro, delle spese di giudizio che si liquidano nella misura complessiva di € 1.405,00, di cui € 87,00 per spese, € 658,00 per competenze, € 660,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore anticipatorio Avv. Salvatore Doddis;
7. Compensa le spese del giudizio fra la convenuta e la chiamata in causa.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c.

Così deciso in Messina, li 03/05/2010

Il Giudice di Pace
(dott. Anna Aricò)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
..... 10 GIU. 2010
IL CANCELLIERE



Copia P.E.

E' copia conforme all'originale.

Applicate marche per € 2 x 7.08

Messina / /

11 2 GEN. 2011



Il Cancelliere

UDICE DI PACE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.^{to} Salvatore Doddis
nell'interesse di Scopelli Giuseppe - Scopelli Alessandro

Messina 1/2 GEN. 2011



Il Cancelliere

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv.^{to} Salvatore Doddis
nell'interesse di Scopelli Giuseppe - Scopelli Alessandro

Messina / /
1/2 GEN. 2011



Il Cancelliere


PROVINCIA REGIONALE DI MASSINA, IMPERIALI DEL PRESIDENTE RO-TEMPO

CORSO CANOVA, MASSINA

Nell'imp. per Campo Amante

J.y

21/01/11



1966

44P

19 GEN. 2011

10

Numero: 4161/2010

Pratica: scopelliti giovanni + 1 (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 760,00
2. Importo lordo comprese le spese: €. 760,00
3. Data da cui decorrono gli interessi: 18-12-2006
4. Data finale del calcolo degli interessi: 02-03-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 02-03-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 760,00	L. 1.471.565
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 74,26	L. 143.790
Rivalutazione totale maturata (dal 18-12-2006 al 02-03-2011)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 74,26	L. 143.790
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 834,26	L. 1.615.355

di cui:

Capitale = 760,00 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 74,26

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento

Numero: 4161/2010

Pratica: scopelliti giovanni + 1 (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 754,89
2. Importo lordo comprese le spese: €. 754,89
3. Data da cui decorrono gli interessi: 18-12-2006
4. Data finale del calcolo degli interessi: 02-03-2011
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 02-03-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 754,89	L. 1.461.671
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 73,76	L. 142.823
Rivalutazione totale maturata (dal 18-12-2006 al 02-03-2011)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 73,76	L. 142.823
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 828,65	L. 1.604.494

di cui:

Capitale = 754,89 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 73,76

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento